COMUNE DI PIMONTE

- Provincia di Napoli -

REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

Coordinamento: .....

Collaboratori esterni: S.I.M.A. Società di Ingegneria srl – P.I.03808821213

Maggio 2014

INDICE

Art. 1 - PREMESSA 3
Art.2- Sistemi di compostaggio 3
Art.3- Rifiuti oggetto di compostaggio 4
Art.4 – Requisiti per il posizionamento delle compostiere 5
Art.5 – Compiti del Comune 6
Art.6 – Obblighi dell'utente 7
Art.7 – Modalità di adesione 8
Art.8 – Verifiche E SANZIONI 9

ART. 1 - PREMESSA

Il Comune di Pimonte intende promuovere presso gli utenti sul territorio comunale, il compostaggio domestico (autocompostaggio) eseguito mediante l'utilizzo di compostiere, come forma di auto smaltimento:

- della frazione organica dei rifiuti urbani;
- della frazione vegetale,

al fine di conseguire le seguenti ***finalità***:

a) Promuovere la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti applicando il principio della prevenzione;
b) Diminuire i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica
c) Ridurre i costi di smaltimento
d) Prevenire la produzione di inquinanti atmosferici
e) Migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche dei terreni oggetto di spandimento dell'ammendante;
f) Creare un rapporto di reciproca collaborazione con i cittadini.

L'esercizio dell'opzione di "compostaggio domestico" da parte dell'utente è alternativa al conferimento al servizio pubblico di igiene urbana e ambientale e pertanto l'utente, per quanto attiene la frazione organica, non può usufruire della raccolta domiciliare di tale frazione.

L'adesione all'attività di compostaggio è subordinata al possesso e alla dimostrazione del prerequisito di cui all'art.4 c.1 seguente, inerente la ***superficie minima disponibile.***

ART.2- SISTEMI DI COMPOSTAGGIO

Nel Comune di Pimonte è incentivato il compostaggio domestico praticato con i seguenti sistemi:

- compostaggio in compostiera mediante:

composter chiuso: contenitore areato, studiato per fare compostaggio in piccoli giardini, normalmente in commercio, in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;

composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di iuta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare;

cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento;

In fase a regime in via definitiva anche con compostaggio in

cumulo all'aperto, laddove il cumulo sia già esistente ed abbia le seguenti caratteristiche:

capacità minima 1 mc

larghezza massima della base mt 2

altezza compresa tra mt 0,6 e mt 1,5

lunghezza minima a regime: mt 2

sezione triangolare o trapezoidale

Tale opzione, seppure ammissibile, sarà sottoposta alla specifica approvazione, mediante sopralluogo obbligatorio, da parte del personale del comune.

compostaggio in buche aventi le seguenti caratteristiche:

capacità minima 1 mc

pareti foderate (es. in legno)

fori di drenaggio sul fondo

Tale opzione, seppure ammissibile, sarà sottoposta alla specifica approvazione, mediante sopralluogo obbligatorio, da parte del personale del comune.

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

ART.3- RIFIUTI OGGETTO DI COMPOSTAGGIO

Sono oggetto di compostaggio domestico *esclusivamente* i seguenti rifiuti:

- rifiuti di cucina crudi limitatamente alla frazione vegetale di scarto della pulizia di vegetali, avanzi di cucina, fondi di caffè e tè residui,gusci di uova e noci, scarti del pesce;
- vegetali di giardini ed orti:

- residui vegetali di coltivazioni agricole
- foglie, fiori e rametti secchi;
- sfalci d'erba, ramaglie, potature
- segatura, trucioli e frammenti di legno non trattati.

In piccole quantità è consentito compostare foglie resistenti alla degradazione, che contengono materiale ceroso, il lauroceraso e l'edera, come pure vegetali contenenti principi chimici che rallentano la crescita dei microrganismi come le foglie di faggio, castagno, aghi di pino cibi di origine animale e cibi cotti.

Il processo aerobico di trasformazione biologica si ottiene seguendo le regole di base per la produzione del compost quali:

- la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino)
- un'adeguata aerazione
- un'adeguata percentuale di umidità
- preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.

ART.4 – REQUISITI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE COMPOSTIERE

Per poter eseguire il compostaggio domestico si prescrive la disponibilità di un'area minima, idonea (scoperta, non pavimentata, in proprietà o disponibilità anche non contigua), di almeno 15 mq per ogni componente il nucleo familiare, con dimensione complessivamente non inferiore a 30mq.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, presso aree di pertinenza dell'abitazione o nella disponibilità dell'utente aderente, con modalità tali da non arrecare danno all'ambiente né pericoli di ordine igienico-sanitario. Le installazioni non devono produrre esalazioni capaci di arrecare disturbo a terzi.

La consegna della compostiera all'utente per l'utilizzo, configura un contestuale sopralluogo del personale preposto.

I contenitori devo essere a contatto con il terreno con l'ulteriore requisito di poter disporre, a servizio dell'attività di compostaggio domestico, di un'area (ad

esempio giardino, orto, etc..), o comunque un luogo privato che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

Nella compostiera devono essere inseriti solo i rifiuti di cui all'art.2 e l'atttivà deve essere condotta secondo le indicazioni, formazione e informazione eseguita dal Comune.

La compostiera deve essere per quanto possibile riparata dal sole e dalla pioggia, collocata posizione facilmente accessibile. In adiacenza alla compostiera dovrebbe essere disponibile dello spazio per la raccolta di materiali secchi-carboniosi come le ramaglie. L'ideale sarebbe posizionare la compostiera sotto l'ombra di un albero caducifoglie (come per esempio la quercia, il tiglio, l'acero, il fico, il ciliegio, ecc.) che d'inverno lascia passare i raggi solari accelerando i processi biologici, mentre d'estate non lascia essiccare eccessivamente i materiali.

Nelle zone residenziali o se il luogo di compostaggio è distante meno di 5 metri dal confine di altra proprietà è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa

ART.5 – COMPITI DEL COMUNE

Il Comune provvede a:

- fornire gratuitamente all'utenza, per quanto compatibile con la pianificazione economica Comunale, le compostiere o a fornire le appropriate indicazioni per l'acquisto, anche mediante convenzione con fornitori;
- alla sorveglianza sull'uso da parte degli utenti che aderiscono all'iniziativa, tramite apposito personale;
- ad applicare uno sconto od agevolazione tariffaria sul corrispettivo del servizio di igiene urbana a carico dell'utente, in misura proporzionata al minore conferimento di rifiuti al servizio pubblico, in conformità al Regolamento Comunale della tassa applicata;
- il regime e l'entità degli sconti tariffari, se non già determinati, dovranno essere oggetto di apposito provvedimento da adottarsi prima dell'attivazione del servizio.

Il Comune di Pimonte, sulla base di una oggettiva valutazione dei benefici economici che derivano dalla regolare attività di compostaggio, correttamente

eseguito, secondo il presente Regolamento, in fase definitiva su tutto il territorio comunale, potrà eventualmente concedere una riduzione della TARSU/TIA, la cui entità sarà stabilita dalla Giunta Comunale.

Coloro che hanno in uso in comodato gratuito da parte del Comune le compostiere sono beneficiari della riduzione, salvo verifiche da parte degli addetti incaricati.

ART.6 – OBBLIGHI DELL'UTENTE

a) L'adesione al compostaggio domestico è di durata illimitata salvo espresso recesso, decadenza o risoluzione per validi motivi formalmente comunicata tra le parti;
b) Prescrizioni per l'utente accettate all'atto dell'adesione:
   1) In alternativa al conferimento al servizio pubblico, deve avviare al trattamento in compostiera isolo i rifiuti ammessi ed esclusivamente prodotti dalla propria utenza;
   2) Si impegna a non conferire al servizio di raccolta domiciliare "porta a porta", i rifiuti compostabili, ne direttamente, ne indirettamente nelle altre frazioni oggetto del servizio (ad esempio nell'indifferenziato); tale comportamento e inadempienza sarà oggetto di adeguata sanzione;
   3) Si impegna a non ostacolare le verifiche periodiche, possibili anche senza preavviso, sull'attività in oggetto, effettuate da personale espressamente incaricato dal Comune tenuto a dimostrare la propria identità e qualifica di incaricato di accertare la sussistenza della pratica del compostaggio domestico ed il rispetto del presente Regolamento;
   4) L'utilizzo del compost prodotto deve avvenire solo sui terreni privati (di proprietà, disponibili o in uso), comunicato all'atto dell'adesione e di cui ha fornito adeguata documentazione o evidenza probante il possesso del requisito anche a mezzo di dichiarazione del terzo;
   5) L'utente sceglie tra quelle indicate possibili, la modalità di compostaggio che intende seguire, rispettando le prescrizioni per essa previste dal presente Regolamento;

6) Si Impegna a destinare il compost prodotto esclusivamente ad attività, in proprio, di giardinaggio, orticoltura o agricoltura;
7) Si impegna a comunicare eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare;
8) Si impegna a comunicare la cessazione dell'attività di auto compostaggio, con preavviso di 30 (trenta) giorni, al fine di poter opportunamente predisporre la riattivazione del servizio domiciliare;

c) L'utente del servizio esonera con l'adesione all'attività e l'accettazione del presente regolamento, il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta della tipologia di compostaggio ed alla corretta esecuzione dell'attività.

ART.7 – MODALITÀ DI ADESIONE

Per partecipare al Progetto Compostaggio Domestico occorre:

- compilare l'apposito modulo per l'adesione al Progetto da ritirarsi presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Comunale;
- consegnare all'Ufficio Tecnico comunale, la copia della cartella della TARSU dell'anno precedente,regolarmente pagata;
- ritirare la compostiera distribuita dal Comune aderente presso l'ufficio competente se disponibile;
- ai cittadini che aderiranno verrà consegnata la documentazione informativa necessaria ad intraprendere l'attività di compostaggio domestico (manuale) ed una copia del presente Regolamento.
- in alternativa a quanto precede, l'utente può aderire dimostrando di possedere una compostiera e accettando il presente Regolamento

Le richieste di adesione saranno esaminate in ordine cronologico di entrata del protocollo del Comune di Pimonte.

ART.8 – VERIFICHE E SANZIONI

Il Resp.le del Servizio, tramite l'Ufficio Polizia Municipale, opportunamente coadiuvato da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale, disporrà per l'esecuzione di verifiche periodiche del rispetto del presente Regolamento:

- almeno una volta entro 1 anno dalla data di consegna della compostiera;
- successivamente a campione o a seguito di specifica segnalazione.

Nel caso in cui si rilevasse un uso delle compostiere non conforme al presente Regolamento ed al relativo materiale informativo, si provvederà a ritirare detta compostiera, far decadere dai benefici economici che ne fossero derivati o della riduzione della tassa e, nei casi previsti, ad applicare le eventuali sanzioni.